



INFORMATIVA SUI LIVELLI SPECIFICI E GENERALI DI QUALITÀ COMMERCIALE

Il Cliente può inviare in forma scritta reclami e/o richieste di informazioni ai recapiti indicati nelle fatture mensili e nel sito web del Fornitore, tramite la compilazione del modulo reclami o in forma libera, purché vengano indicati chiaramente i seguenti elementi minimi, necessari al Fornitore per l'identificazione del Cliente e per l'invio a quest'ultimo della motivata risposta scritta:

a) Nome e Cognome; b) indirizzo di fornitura; c) indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura o di posta elettronica per l'invio della risposta scritta; d) servizio a cui si riferisce il reclamo (gas naturale o energia elettrica); e) PdR/POD o qualora non disponibile il codice cliente e una breve descrizione dei fatti contestati. Gli indennizzi automatici per il mancato rispetto degli standard specifici di qualità commerciale verranno erogati in conformità alla normativa vigente e saranno corrisposti al Cliente con accredito nella prima fattura utile ovvero rimessa diretta, entro 6 mesi dalla data di ricevimento del venditore del reclamo scritto o della richiesta di rettifica fatturazione, ad eccezione dei Clienti con periodicità di fatturazione quadrimestrale, per cui il termine è fissato a 8 mesi. L'indennizzo sarà riconosciuto come di seguito specificato nella tabella:

	SE L'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE AVVIENE		
Indennizzi automatici da corrispondere al cliente in caso di mancato rispetto degli standard specifici	Oltre lo standard ma entro un tempo doppio dello standard	Oltre lo standard ma entro un tempo triplo standard	Oltre un tempo triplo dello standard
Mancato rispetto del tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti	25 euro	50 euro	75 euro
Mancato rispetto del tempo massimo di rettifica fatturazione	25 euro	50 euro	75 euro
Mancato rispetto del tempo massimo di rettifica doppia fatturazione	25 euro	50 euro	75 euro

Inoltre il Fornitore è tenuto alla corresponsione al Cliente di un indennizzo automatico : 1. pari a quanto previsto dall'articolo 16 del Testo integrato in materia di fatturazione - TIF alla deliberazione 463/2016/R/com s.s.m.i. nei casi di violazione delle clausole contrattuali sulla periodicità di emissione delle fatture definite dal Fornitore ai sensi degli artt. 11.1, lettera g, punto i dell' Allegato A del Codice di Condotta Commerciale vigente pro tempore (delibera Arera si ARG/com n. 104/10 s.s.m.i.); 2. pari a € 30,00 (trenta euro) nel caso di mancato rispetto di quanto previsto ai commi 13.1 e 13.4 dell'Allegato A del Codice di Condotta Commerciale vigente pro tempore (delibera Arera si ARG/com n. 104/10 s.s.m.i.), per mancato rispetto da parte del Fornitore dei termini di preavviso e modalità di comunicazione delle variazioni unilaterali al contratto in presenza di un giustificato motivo. Per la violazione di standard specifici di qualità di competenza del Distributore, il Fornitore è tenuto ad accreditare al Cliente l'indennizzo automatico ricevuto dal Distributore che non ha rispettato il livello specifico di qualità commerciale. Il Cliente che, in relazione al Contratto, abbia presentato un reclamo al quale il Fornitore non abbia risposto o abbia fornito una risposta ritenuta insoddisfacente, può attivare gratuitamente la procedura di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità (<https://www.arera.it/it/consumatori/conciliazione.htm>). L'esperienza del tentativo di conciliazione secondo le modalità previste dal TICO è condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria.

Si riportano di seguito gli Standard specifici e generali di qualità commerciale della vendita di energia elettrica e gli standard generali di qualità dei call center definiti dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico come definiti dalla Delibera 21 luglio 2016 413/2016/R/com s.s.m.i. e nel Codice di Condotta Commerciale in vigore. I dati riportati dovranno ritenersi automaticamente modificati in conformità alla normativa vigente pro-tempore.

STANDARD SPECIFICI DI QUALITÀ COMMERCIALE	
INDICATORE	STANDARD SPECIFICO 2019
Tempo massimo di risposta motivata ai reclami scritti	30 giorni solari
Tempo massimo di rettifica fatturazione	60 giorni solari 90 giorni solari per le fatture con periodicità quadrimestrale
Tempo massimo di rettifica doppia fatturazione	20 giorni solari

STANDARD GENERALI DI QUALITÀ COMMERCIALE	
INDICATORE	STANDARD GENERALE
Percentuale minima di risposte a richieste scritte di informazioni inviate entro 30 giorni solari	95 %

STANDARD SPECIFICI DI QUALITÀ DEI CALL CENTER	
INDICATORE	STANDARD GENERALE Dal 1° Gennaio 2017
Accessibilità al servizio	AS >= 95%



ALLEANZA LUCE&GAS S.p.A. - in breve ALG S.p.A. Società soggetta alla Direzione e Coordinamento di Coop Alleanza 3.0 Società Cooperativa, Castenaso (BO) | C.F. e P.IVA 03386091205 - R.E.A. di Bologna n. 515162
CAPITALE SOCIALE 5.000.000 I.V.

SEDE LEGALE
Via Villanova 29/7 | 40055 - Villanova di Castenaso (BO)

UFFICI
Via Trattati Comunitari Europei 1957-2007, n. 13 - 40127 Bologna (BO)



Tempo medio di attesa	TMA <= 180 sec
Livello di servizio	LS >= 85%